

Via Silvio Pellico - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8944094 e-mail: tepc030005@istruzione.it PEC: tepc030005@pec.istruzione.it
COD. MECC. TEPC030005 - C.F. 91003870671 - sito web: www.liceosaffo.edu.it

Prot. n. 0011510

Roseto degli Abruzzi 30/12/2021

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

Il Liceo Statale "SAFFO" di Roseto degli Abruzzi (TE), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Achille Volpini, domiciliato per la sua carica presso il Liceo Statale "SAFFO" di Roseto degli Abruzzi (TE), C.F. 91003870671

E

la Dott.ssa Carla Di Gregorio, nata il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]), residente a [REDACTED] - in via [REDACTED] C.F. [REDACTED] - Partita IVA [REDACTED]

PREMESSO

- che il Liceo Statale "SAFFO" di Roseto degli Abruzzi (TE), intende predisporre l'attività di sportello di supporto psicologico per i disagi derivanti dall'emergenza COVID-19;
- accertato che l'attività prevista prevede prestazioni professionali specialistiche non disponibili all'interno del Liceo;
- che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolare attività e prestazioni specialistiche;
- che l'istituzione scolastica ha indetto in data 05/06/2021 un bando per il reperimento di esperti esterni prot. n. 4297/C7a;
- che con prot. n. 13585 del 08/06/2021 è stata assegnata la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 di € 20.545,20;
- che Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. 453 del 31/03/2021 ad oggetto " Art.31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni" - " Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19". Prime indicazioni per le istituzioni Scolastiche ed educative statali prevede come finalità di utilizzo spese per l'assistenza psicologica per gli studenti e il personale scolastico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi;
- che la Dott.ssa Carla Di Gregorio risultata essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, precedendo nella graduatoria gli altri esperti esterni che hanno presentato la loro candidatura
- che per la liquidazione del corrispettivo necessario allo svolgimento della predetta attività il Liceo dispone della regolare copertura finanziaria,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Interpretazione

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa che :

Per "istituzione scolastica" si intende il Liceo Statale "SAFFO" di Roseto degli Abruzzi (TE);

Per "psicologo" si intende la Dott.ssa Carla Di Gregorio così come individuato nelle premesse;

Art. 2 Valore delle Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 3 Oggetto

L'Istituzione, affida allo psicologo, che accetta e si impegna a prestare la propria opera professionale di "Psicologo per i disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 per alunni, genitori, docenti e personale ATA del Liceo.

Art. 4 Durata

Lo psicologo si impegna a svolgere le proprie prestazioni professionali riferite all'incarico di cui al precedente art. 3, nell'anno scolastico 2021/22. Gli incontri avranno cadenza settimanale per un totale di ore 41.

Per le prenotazioni del servizio da svolgere sarà coadiuvato dagli assistenti amministrativi dell'area alunni: Sara Ruggieri, Franchi Jva Gabrielle, Monica Ragnoli.

Art. 5 - Obblighi ed adempimenti a carico dello psicologo

Sono a carico dello psicologo, intendendosi compresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto di contratto.

Lo psicologo si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche, legali e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Lo psicologo rimetterà entro 10 giorni al Dirigente Scolastico relazione scritta dell'azione rivolta ad intere classi da portare a conoscenza del Consiglio di classe, si impegna, inoltre, a relazionare al Dirigente Scolastico quando si presentino situazioni di criticità e a rimettere relazione finale dettagliata dell'operato svolto.

Art. 6 Obblighi di riservatezza

Lo psicologo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto attualmente in essere.

Art. 7 Trattamento dei dati

L'Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati forniti, per le finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del presente contratto, nel rispetto delle norme dettate dal D.L.vo 30.06.2003 e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituzione scolastica. In relazione ai predetti trattamenti, la "psicologa" potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.L.vo 196/2003.

Lo psicologo, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 8 - Corrispettivo

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dallo psicologo, l'istituzione scolastica si impegna a corrispondere un compenso orario lordo onnicomprensivo di €. 40,00 (quaranta/00). Il corrispettivo totale, verrà liquidato a fine attività e in rapporto alle ore effettivamente prestate. Esso verrà corrisposto entro trenta giorni dal termine della prestazione e previa presentazione di regolare fattura intestata al Liceo Statale "Saffo" di Roseto degli Abruzzi.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce allo svolgimento dell'attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente contratto.

Lo "psicologo" non potrà vantare diritto ed altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale stabilito.

Art. 9 - Adempimenti conclusivi

Lo psicologo si impegna a consegnare, al termine dell'attività, una specifica relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Presenterà, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, apposita dichiarazione attestante le ore di attività effettivamente svolte. Tale dichiarazione sarà controfirmata dal Dirigente Scolastico del Liceo Statale "Saffo" di Roseto.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si risolverà in modo automatico, senza preavviso e senza tacito rinnovo.

Qualora lo psicologo intenda recedere dal presente contratto, deve comunicare la sua intenzione per iscritto, con lettera raccomandata a.r.. In tal caso sarà liquidato il corrispettivo riferito alle sole prestazioni rese all'atto della risoluzione del contratto.

Il Liceo si riserva di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto. In caso di risoluzione

anticipata il Liceo è tenuto esclusivamente al pagamento del compenso spettante per l'attività svolta sino al momento della risoluzione.

Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di mancato rispetto dei seguenti articoli: "Art. 5 - Obblighi ed adempimenti a carico della "psicologa" e "Art. 6 - Obblighi di riservatezza".


Per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dei soggetti contraenti il presente contratto potrà essere rescisso senza penalità alcuna, mediante dichiarazione da farsi con lettera raccomandata a.r., e con la liquidazione delle sole prestazioni effettuate all'atto della rescissione.

Art. 11 - Foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, il rapporto della prestazione d'opera professionale è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo e/o sue articolazioni territoriali. Le spese di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico della Dott.ssa Grazia De Luca.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Carla Di Gregorio



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Achille Volpatti

